

N. 01816/2025 REG.PROV.COLL.

N. 07951/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7951 del 2023, proposto da Società Marsicana S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Manfreda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Gruppo di Coppiello di Coppiello Paolo & C. S.N.C, non costituito in giudizio; Nordest Ippodromi Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Menorello, Andrea Scuttari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Domenico Menorello in Roma, via Cavour n. 285;

e con l'intervento di

ad

adiuvandum:

Federazione Ippodromi D'Italia Federippodromi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Vittorio Largajolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Nicolo' Tartaglia 3;

***PER L'ANNULLAMENTO DELLA PROPOSTA DI ACCORDO
SOSTITUTIVO DISCIPLINANTE I RAPPORTI TRA IL MINISTERO
DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI E LA
SOCIETÀ RICORRENTE RELATIVO ALLA STAGIONE DI CORSE 2023
CON RICHIESTA DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO CON
RISERVA;***

DECRETO DIRETTORIALE 20 MARZO 2023 N. 165629;

DECRETO DIRETTORIALE 7 NOVEMBRE 2021 N. 644000;

DECRETO DIRETTORIALE 5 OTTOBRE 2022 N. 496660;

DECRETO MIPAF 0114230 DEL 21/2/2023;

DECRETO DIPARTIMENTALE N. 107764 DEL 17/2/2023;

DECRETO CAPO DIPARTIMENTO n. 67993 del 28/12/2021;

D.M.E.F 31/12/2021;

D.D.G. n. 650541 del 10/12/2021;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Agricoltura della Sovranita' Alimentare e delle Foreste e di Nordest Ippodromi Spa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2025 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La Società Marsicana srl (d'ora in poi, la Società ricorrente) - società che gestisce l'Ippodromo di Tagliacozzo", ove organizza le corse di trotto (in passato in virtù di convenzione stipulata con U.n.i.r.e - poi A.s.s.i, oggi Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste

- ha impugnato la proposta di accordo ex art. 11 della Legge n. 241/1990 e ss.mm. e relativi allegati (e in particolare gli Allegati A e B e la Scheda dati), disciplinante i rapporti tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (oggi Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste) ed essa ricorrente, trasmessa con comunicazione Mipaaf - PQAI 08 prot. uscita n. 0182773 del 29 marzo 2023, e tutti i provvedimenti ministeriali prodromici e connessi, con i quali sono stati determinati i criteri per l'anno 2023 per l'assegnazione delle sovvenzioni e delle giornate di corsa per l'attività ippica svolta presso il predetto ippodromo, sulla base di parametri riferiti ai dati del triennio 2017 - 2019.

1.1. La Società ricorrente - dopo aver illustrato il regime delle sovvenzioni in vigore nel periodo anteriore all'anno 2016 (non commisurato agli standards tecnici degli ippodromi e, dunque, ai servizi effettivamente resi da quest'ultimi al settore) ha dedotto, in punto di diritto, che la disciplina delle sovvenzioni in materia, traente origine dal D.M. n. 681/2016 (mai entrato concretamente in vigore) - con il quale si prevedeva un sistema di remunerazione fondato sull'effettività dei servizi resi e sui periodi di utilizzo degli impianti - risulta oggi regolata, tra l'altro, dal D.M. n. 4701/2020, secondo lo schema della (preventiva) predeterminazione dei criteri generali mediante atto generale

(decreto direttoriale) e della (successiva) erogazione dei contributi sulla base di un accordo sostitutivo ex art. 11 della Legge n. 241/1990 e ss.mm. tra Amministrazione e società di corse.

La Società ricorrente ha, quindi, dedotto che, in attuazione del predetto D.D. n. 4701/2020, era stato approvato il D.D. 23 settembre 2020, n. 9166497/2020, con il quale sono stati richiamati i principi contenuti nel predetto Decreto Ministeriale.

In particolare, con il predetto Decreto Direttoriale: a) è stato ribadito che «il rapporto tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le società di corse riconosciute è disciplinato, ai sensi dell'articolo 10 e dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la sottoscrizione di un accordo sostitutivo secondo le disposizioni del presente decreto» (art. 1, comma 1); b) è stato stabilito che «il valore della Sovvenzione da assegnare a ciascuna società, relativamente all'ippodromo o agli ippodromi da essa gestiti, è determinata con l'applicazione della metodologia contenuta nell'allegato A. I dati assunti a base della metodologia sono costituiti dalla media dei valori riferiti al triennio precedente, eccezion fatta per la fascia di qualità delle riprese televisive, relativa all'ultima annualità»; c) è stato disposto che l'accordo sostitutivo che il Ministero avrebbe sottoscritto con le società di corse, in conformità al modello di cui all'allegato B al medesimo D.M. n. 4701/2020, avrebbe avuto ad oggetto la definizione dei rapporti contrattuali per la gestione e il miglioramento degli impianti degli ippodromi, per i servizi relativi alla organizzazione delle corse e per l'attività di ripresa delle immagini televisive inerenti alle medesime corse (art. 1, comma 3).

Ciononostante, secondo la prospettazione di parte ricorrente, l'Amministrazione

avrebbe omesso di disciplinare, con apposito atto generale, le modalità di determinazione dei montepremi da assegnarsi agli ippodromi e delle giornate di corse.

La Società ricorrente ha, poi, dedotto che, anche per l'anno 2023, l'Amministrazione aveva riproposto il medesimo criterio di determinazione del montepremi e delle giornate di corsa sulla base del Decreto del Capo Dipartimento n. 679963 del 28/12/2021 - prorogato dal Decreto Dipartimentale n. 642870 del 15/12/2022, fino al 28 febbraio 2023 - e del Decreto Dipartimentale n. 107764 del 17/02/2023, con cui sono stati adottati i criteri per l'adozione del calendario delle corse ippiche per l'anno 2023 e della D.D.G. prot. n. 64384 dell'8/02/2023, recante l'approvazione della Circolare di programmazione delle corse al galoppo per l'anno 2023 e l'aggiornamento alla Circolare di programmazione delle corse al trotto e le Disposizioni attuative della programmazione delle corse al trotto relative all'anno 2023.

Tanto premesso, con il presente ricorso, la Società ricorrente, lamentando l'illegittimità della nota trasmessa a mezzo PEC il 29 marzo 2023 dal Ministero resistente avente ad oggetto la citata proposta di accordo sostitutivo, in riferimento alla stagione di corse 2023, e relativi allegati (Allegato A e B) e di tutti i provvedimenti prodromici, ha articolato le seguenti censure sinteticamente enunciate.

1.1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 12 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 2 del D.Lgs. n. 449/1999, nonché dei principi posti dal parere del Consiglio di Stato n. 3951/2014 - eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, contraddittorietà, difetto di istruttoria, grave carenza di motivazione - eccesso di potere per illogicità, difetto di istruttoria, disparità di

trattamento - illegittimità propria e derivata degli atti impugnati, dal momento che l'Amministrazione avrebbe omesso di adottare un atto normativo o di portata generale per la determinazione dei montepremi.

1.2. Con il secondo motivo è stata censurata la violazione dell'art. 2 del D.Lgs 29 ottobre 1999, n. 449 e del D.M. n. 4701/2020, nonché dei principi posti dai pareri del Consiglio di Stato nn. 3951/2014 e 2148/2017 - eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, contraddittorietà, difetto di istruttoria, grave carenza di motivazione - profili di illegittimità derivata, in quanto l'Amministrazione avrebbe illegittimamente determinato la sovvenzione di che trattasi sulla base della «media dei valori riferiti al triennio precedente» (ossia 2017 - 2019) in luogo del criterio effettivo legato alle giornate di corse effettuate.

1.2. Con il terzo motivo è stata censurata la violazione di legge per difetto di motivazione - eccesso di potere per motivazione incongrua e illogica - difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, poiché i provvedimenti impugnati non sarebbero sorretti da alcuna motivazione.

1.3. Con il quarto motivo è stata censurata la violazione di legge per omessa considerazione dei requisiti tecnici posseduti dall'ippodromo Tagliacozzo e dei miglioramenti adottati nel 2022.

1.4. Con il quinto motivo, proposto in via subordinata, è stata dedotta violazione dell'art. 2 del D.Lgs 29 ottobre 1999 n. 449 e del D.M. n. 4701/2020, nonché dei principi posti dai pareri del Consiglio di Stato nn. 3951/2014 e 2148/2017 sotto altro profilo - eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, contraddittorietà, difetto di istruttoria, grave carenza di motivazione, poiché, ad ogni buon conto, il criterio del valore medio

parametrato sull'arco temporale annuale sarebbe irragionevole, perché dovrebbe essere utilizzato il criterio dei giorni delle corse effettivamente organizzate dalla Società ricorrente.

1.5. Per tali motivi, la Società ricorrente ha chiesto, previa adozione di misure cautelari - tra cui la possibilità di sottoscrivere la proposta dell'accordo ex art. 11 della Legge n. 241/1990 e ss.mm. senza che ciò comporti acquiescenza, onde non subire pregiudizi economici irreparabili - l'annullamento dei provvedimenti impugnati e l'accertamento delle somme effettivamente spettanti a titolo di sovvenzioni.

2. Si è costituita in giudizio l'Avvocatura erariale nell'interesse del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

2.1. In data 1° giugno 2023, l'Avvocatura erariale ha prodotto in giudizio una relazione dell'Amministrazione con la quale è stata rilevata la correttezza del procedimento di determinazione del montepremi e dei giorni delle corse.

3. In data 5 giugno 2023 è intervenuta in giudizio ad opponendum la Federazione Ippodromi d'Italia

Federippodromi, insistendo per il rigetto del ricorso.

4. Alla Camera di Consiglio del 6 giugno 2023, fissata per la trattazione dell'istanza cautelare incidentalmente proposta, le parti hanno chiesto un rinvio per depositare ulteriore documentazione ed il Collegio, preso atto, ha rinviato la causa alla Camera di Consiglio del 20 giugno 2023.

5. In data 8 giugno 2023, si è costituita in giudizio, quale controinteressata, la Nordest Ippodromi S.p.A..

6. Con istanza depositata il 13 giugno 2023, la Società ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla tutela cautelare.

7. Alla Camera di Consiglio del 20 giugno 2023, tenuto conto della predetta istanza, è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo camerale.

10 Alla pubblica udienza dell'8 gennaio 2025, fissata per la trattazione nel merito del ricorso, la causa è stata introitata per la decisione.

11. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto alla stregua delle motivazioni che seguono in parte comuni alle due recenti pronunce del TAR Lazio (n. 23354/2024; n.13838/2024 che hanno esaminato identiche censure a quelle di cui ai motivi I, II, III,V del ricorso in esame.

11.1. Ritiene, in via preliminare, il Collegio che possa prescindersi dall'eccezione di inammissibilità del ricorso, con riferimento alla mancata impugnazione dei decreti 5 ottobre 2022 n. 496660; 20 marzo 2023 n. 165629; 7 dicembre 2021 n. 644000 dal momento che - in disparte i dubbi circa l'effettiva pubblicazione dei predetti provvedimenti sul sito istituzionale e dell'incertezza circa il momento della concreta conoscenza degli atti qui gravati - le censure articolate dalla Società ricorrente sono manifestamente infondate, anche alla stregua della (condivisibile) pronuncia di questo Tribunale, in relazione all'impugnazione del Decreto Dipartimentale 9166497 del 23 settembre 2020, avente ad oggetto la determinazione delle sovvenzioni per l'anno 2020, e di tutti gli atti prodromici, connessi e consequenziali (vedi: T.A.R. Lazio, Sez. V, sent. del 9 luglio 2024, n. 13838).

11.2. In punto di diritto, si osserva che l'art. 12, comma 2, lett. d), del D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169, recante "Riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662", annovera, tra le finalità dell'U.N.I.R.E., nelle cui funzioni è

subentrato il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF), il finanziamento degli ippodromi per la gestione ed il miglioramento degli impianti, per i servizi relativi all'organizzazione delle corse e remunerazione per l'utilizzo delle immagini delle corse ai fini della raccolta esterna della scommesse.

L'art. 2 del D.Lgs. n. 449 del 1999, recante "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (U.N.I.R.E.), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59", stabilisce che l'U.N.I.R.E., contribuisce al finanziamento degli ippodromi per la remunerazione dei servizi resi.

I rapporti tra il Ministero e le società di corse trovano disciplina negli accordi sostitutivi che ciascuna società sottoscrive con il Ministero ai sensi degli artt. 10 e 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Con i suddetti accordi, in particolare, è fissato il corrispettivo spettante a ciascuna società per la gestione degli impianti, per l'organizzazione delle corse e per l'attività di ripresa delle immagini televisive in base al sistema per l'erogazione della sovvenzione approvato con decreto ministeriale.

Il Decreto del Ministro 6 maggio 2020 n. 4701, in coerenza con quanto previsto all'art. 12, comma 2, lettera d), del D.P.R. n. 169/98, stabilisce che la determinazione delle sovvenzioni spettanti alle singole società di corse riconosciute sia effettuata con decreto direttoriale tramite l'adozione di un modello parametrico di computo predisposto sulla base dei seguenti criteri:

a) per la gestione degli impianti, considerando i seguenti elementi: superficie delle piste da corsa con maggiore valorizzazione di quelle dotate di impianto di illuminazione; piste ed aree di allenamento/addestramento; ammontare delle scommesse sui totalizzatori raccolte sul campo;

- b) per il miglioramento degli impianti, considerando gli investimenti previsti e in essere volti all'ammodernamento e all'adeguamento delle strutture dell'ippodromo;
- c) per l'organizzazione delle corse, considerando i seguenti elementi: giornate di corse effettuate, numero dei cavalli partenti, numero dei gran premi e delle corse di selezione disputati, ammontare delle scommesse sui totalizzatori raccolte sulla rete;
- d) per la remunerazione delle riprese televisive delle immagini delle corse, considerando la qualità tecnica delle stesse.

I criteri generali del D.M. 6 maggio 2020 n. 4701 sono finalizzati a valorizzare la reale capacità operativa di ciascun ippodromo ad organizzare le corse assegnate, garantendo il miglioramento tecnico-organizzativo delle stesse e assicurando l'adeguamento e mantenimento delle strutture esistenti.

Il Decreto Direttoriale 23 settembre 2020 n. 9166497, in attuazione del citato decreto ministeriale 6

maggio 2020 n. 4701, attribuisce annualmente le risorse finanziarie alle società di corse riconosciute, subordinatamente allo svolgimento delle attività di organizzazione delle corse secondo il calendario delle corse elaborato dal Ministero e per la prestazione dei servizi di allenamento, per la gestione e il miglioramento degli impianti e per la prestazione del servizio di riprese televisive delle immagini delle corse secondo la seguente ripartizione:

- a) impianti e miglioramento impianti: importo commisurato al 75% delle risorse complessive, con una percentuale di tolleranza pari al +/-2%, IVA compresa;
- b) organizzazione corse: importo commisurato al 13% delle risorse complessive, con una percentuale di tolleranza pari al +/-2%, IVA compresa;

c) riprese televisive: importo commisurato al 12% delle risorse complessive, con una percentuale di tolleranza pari al +/-2%, IVA compresa.

La destinazione di eventuali sopravvenienze attive della sovvenzione “riprese televisive” è la valorizzazione di eventuali passaggi di fasce di qualità di cui alla determina Unire 106/2006, formalmente richiesti e documentati.

Eventuali sopravvenienze attive o esuberi provenienti a qualsiasi titolo sono destinati ad elevare la quota della sovvenzione “organizzazione corse”.

L’Amministrazione può apportare variazioni compensative nella ripartizione dello stanziamento in ragione delle risorse necessarie alla integrale copertura della sovvenzione “impianti e miglioramento impianti” e della sovvenzione “riprese televisive”.

Le risorse disponibili per ciascun esercizio finanziario sono ripartite tra le principali discipline con l’adozione delle seguenti percentuali:

a) disciplina del trotto: importo commisurato al 60% delle risorse complessive, con una percentuale di tolleranza pari al +/-5%, IVA compresa;

b) disciplina del galoppo (piano ed ostacoli): importo commisurato al 40% delle risorse complessive, con una percentuale di tolleranza pari al +/-5%, IVA compresa.

L’Allegato A al citato decreto direttoriale 23 settembre 2020 n. 9166497, stabilisce la metodologia

di calcolo per la determinazione della sovvenzione.

La quantificazione della sovvenzione impianti e miglioramento impianti avviene con la seguente

metodologia:

- a) per ogni parametro fisico individuato sono previsti scaglioni, a ciascuno dei quali sono attribuiti specifici punteggi; l'attribuzione del punteggio deriva da considerazioni prettamente economiche legate al costo di realizzazione e al costo di gestione e manutenzione;
- b) con riferimento al singolo ippodromo, si attua un procedimento additivo, ovvero la sommatoria dei punteggi ottenuti attraverso la valutazione dei citati parametri propri dell'ippodromo (punteggio complessivo);
- c) il punteggio complessivo ottenuto da ogni singolo ippodromo è rettificato con un correttivo declinato sulla base dell'intensità dell'attività di corse svolte, calcolato sul numero delle giornate di corse effettuate l'anno precedente;
- d) sommatoria di tutti i punteggi degli ippodromi (S_{pi});
- e) determinazione del valore economico del punto (V_p) mediante il rapporto tra la quota di stanziamento assegnato (S_{ti}) e la somma dei punteggi assegnati (S_{pi}) a tutti gli ippodromi ($V_p = S_{ti}/S_{pi}$);
- f) moltiplicazione del valore economico del punto (espresso in euro) per il punteggio attribuito all'ippodromo. Il punteggio ottenuto (P_i) da ogni singolo ippodromo, sulla base dei parametri individuati, moltiplicato per il valore economico del punto (V_p) determina la sovvenzione impianti e miglioramento degli impianti (S_i) spettante alla società di gestione dell'ippodromo ($S_i = P_i * V_p$).

I parametri sono stati selezionati sulla loro compatibilità e sul loro essere elementi di sintesi delle diverse esigenze di rappresentazione delle strutture esistenti. Essi sono suddivisi per tipologia di ippodromo (trotto o galoppo).

I parametri fisici caratterizzanti, individuati per la determinazione dei punteggi

nelle due categorie del galoppo e del trotto, sono:

Galoppo:

- lunghezza della pista principale, espressa in metri lineari e misurata come previsto dal regolamento delle corse ad un metro dalla corda, non considerando la lunghezza di eventuali curve interne e racchette;
- superficie complessiva delle piste da corsa, valutata, solo per gli ippodromi con prevalente attività di corse in piano, diversamente in funzione alla prevalente tipologia del fondo delle stesse: erba, sintetico o sabbia;
- presenza di impianto di illuminazione delle piste, valutata incrementando il punteggio assegnato alla superficie complessiva delle piste percentualmente (+50%);
- superficie dell'area destinata alle corse ad ostacoli, che per gli ippodromi che svolgono prevalente attività di corse ad ostacoli comprende anche la superficie delle piste, valutata diversamente in funzione dell'attività prevalente dell'impianto: galoppo in piano o galoppo ad ostacoli;
- superficie delle piste ed aree di allenamento esterne alle piste da corsa, valutate diversamente in funzione alla prevalente tipologia del fondo delle stesse: erba, sintetico o sabbia;
- superficie delle piste di allenamento interne, esterne e/o contigue a quelle da corsa, valutate diversamente in funzione alla prevalente tipologia del fondo delle stesse: erba, sintetico o sabbia;
- numero dei box disponibili destinati all'ospitalità dei cavalli;

Trotto:

- superficie complessiva della pista da corsa principale;
- presenza di impianto di illuminazione della pista, valutata incrementando percentualmente il punteggio assegnato alla superficie complessiva della pista;
- superficie delle piste ed aree di allenamento esterne alle piste da corsa;
- superficie delle piste di allenamento interne e contigue a quelle da corsa;
- numero dei box disponibili destinati all'ospitalità dei cavalli.

Il punteggio base dei singoli ippodromi, ottenuto dalla sommatoria dei punti derivanti dagli scaglioni di appartenenza previsti per i suddetti parametri fisici, è percentualmente corretto sulla base di scaglioni, differentemente individuati tra le due specialità, che considerano le giornate di corse effettuate nell'anno precedente.

Al punteggio ottenuto, dopo l'applicazione del correttivo ad ogni singolo ippodromo, per entrambe le specialità del galoppo e del trotto, viene sommato il punteggio ottenuto con il parametro che considera le scommesse sui totalizzatori, tradizionale e nazionale, raccolte negli sportelli dell'ippodromo (campo), al netto della quota fissa.

La valutazione viene fatta, al fine di evitare eccessivi scostamenti, sulla media delle scommesse raccolte negli ultimi tre anni.

Detto parametro è stato preso a riferimento come indicatore della capacità delle società di corse ad attrarre pubblico all'interno degli ippodromi e di fidelizzare i frequentatori dell'impianto allo spettacolo ippico.

11.3. I criteri di cui sopra sono stati reiterati anche per l'anno 2023, in forza del Decreto del Sottosegretario di Stato del M.A.S.A.F. del 9 marzo 2023, n. 148803 - con cui sono stati adottati i suindicati criteri di riparto per l'anno 2023

- e del D.D. 165629 del 20 marzo 2023 - con cui è stata determinata la sovvenzione, assegnata complessivamente e per singola società di corse, per l'anno 2023 - provvedimenti esplicitamente richiamati nella proposta di accordo sostitutivo di cui alla nota 182773 del 29 marzo 2023.

11.4. Tanto premesso, con il primo e secondo motivo (nonché del quinto, proposto in via subordinata) la Società ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 449/1999 e del Decreto Ministeriale n. 4701/2020, nonché dei principi espressi dal Consiglio di Stato nel Parere n. 3951/2014 e dal Decreto Ministeriale 6 maggio 2020 n. 4701, affermando che il decreto impugnato assumerebbe a parametro di determinazione delle sovvenzioni criteri che non rispecchierebbero l'effettività del servizio reso e dei costi sostenuti dalle società di corse.

La Società contesta in particolare la scelta del M.A.S.A.F. di utilizzare un valore medio in riferimento alle giornate di corsa organizzate su base annuale ai fini della determinazione della sovvenzione anziché declinare detto criterio in riferimento alla capacità organizzativa riferita alle singole giornate di corsa effettivamente organizzate, specie tenendo conto che il numero delle giornate di corsa è deciso unilateralmente dal M.A.S.A.F.

La censura è infondata.

Osserva il Collegio - come già evidenziato nella sentenza n. 13838/2024 di questo Tribunale, le cui conclusioni rappresentano l'antecedente e il presupposto logico della presente pronuncia, siccome riferita all'originaria determinazione del criterio (poi) reiterato anche all'anno 2023 - , che il predetto criterio utilizzato dal Ministero è diretto proprio a valorizzare la reale capacità operativa di ciascun ippodromo ad organizzare le corse assegnate, garantendo il

miglioramento tecnico-organizzativo delle stesse e assicurando l'adeguamento e mantenimento delle strutture esistenti; al fine del conseguimento degli obiettivi esposti risulta, infatti, preposta la scelta di un valore medio, che tenga conto delle oscillazioni che possono verificarsi in un dato lasso temporale, mentre valori parametrati sulle singole giornate di corsa rischierebbero di creare effetti distorsivi e discriminatori tra le diverse Società di corse.

Sotto tale profilo, dunque, le sovvenzioni tendono a rispecchiare l'effettività del servizio reso e dei costi sostenuti dalle società di corse, che risultano tanto meglio verificabili proprio in virtù della predeterminazione ministeriale del numero di giornate di corsa.

Il modello parametrico di computo delle sovvenzioni, infatti, deve fondarsi - come in effetti si fonda - su dati certi e riscontrabili per assicurare equità nella distribuzione delle risorse e per conseguire la necessaria omogeneità al fine di dare maggiore certezza alle imprese del settore.

D'altra parte, a ben vedere, le censure di parte ricorrente si appuntano sulla scelta operata dal Ministero di utilizzare un valore medio in riferimento alle giornate di corsa organizzate su base annuale; tale criterio, tuttavia, risulterebbe irrazionale non tanto in sé quanto, piuttosto, sulla base della individuazione da parte dello stesso Ministero del numero delle giornate di corsa attribuite a ciascuna società, bensì ad un orizzonte temporale annuale; sotto tale profilo, dunque, la illegittimità del provvedimento impugnato non sarebbe altro che il riflesso della asserita illegittimità della individuazione del calendario delle corse rispetto al quale, tuttavia, la ricorrente - pur impugnandolo - non deduce alcun motivo di illegittimità.

Ne consegue, quindi, che i criteri adottati dall'Amministrazione risultano

coerenti, ragionevoli e logicamente rispondenti a quanto prestabilito nel D.M. n. 4701/2020.

11.4. Con il terzo motivo di gravame la Società afferma l'illegittimità del decreto impugnato per violazione dell'obbligo di motivazione, poiché il Ministero non avrebbe fornito una reale giustificazione della scelta di utilizzare il dato medio delle giornate di corsa organizzate dalle diverse società di corse su base annua.

La censura è parimenti infondata.

Osserva il Collegio, infatti, che non sussisteva in capo al M.A.S.A.F. alcun obbligo di motivazione, stante il fatto che il decreto impugnato si configura come atto amministrativo a contenuto generale (art. 3, commi 1 e 2 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.); del resto, pur in difetto di un obbligo motivazionale, il provvedimento gravato in più punti specifica la necessità di erogare le sovvenzioni sulla base di parametri certi e riscontrabili, quali sono quelli considerati dal modello parametrico di computo delle sovvenzioni come emerge dai contenuti dell'Allegato A al provvedimento impugnato.

11.5. Con il IV motivo di ricorso lamenta il mancato adeguamento del “punteggio della scheda tecnica dell'ippodromo di Tagliacozzo” a seguito della realizzazione di una pista di allenamento in erba all'interno dell'ippodromo in modo da prevedere e corrispondere già nel corso del 2023 il nuovo importo spettante alla società.

La censura è infondata.

A seguito di presentazione da parte della società Marsicana della documentazione richiesta, l'Amministrazione concedeva relativo N.O. protocollo n.0426379 del 14/09/202 (alleg.10), sottolineando “*che al fine di una valutazione nel computo dei punteggi, la nuova realizzazione potrà essere presa*

in considerazione” nell’anno successivo a quello di realizzazione, compatibilmente con le risorse economiche disponibili e la metodologia applicata”.

Successivamente l’Amministrazione, con nota protocollo MIPAAF 2022-653304 (alleg.2) ribadiva che, al fine di una valutazione nel computo dei punteggi, la nuova realizzazione potrà essere presa in considerazione compatibilmente con la metodologia applicata.

Atteso che il decreto n. 496660/2022 (alleg.4) ha stabilito che anche per la sovvenzione 2023 si prendono a riferimento i dati del triennio 2017/2019, la scheda tecnica potrà essere aggiornata quando saranno presi in considerazione i dati del 2022 compatibilmente con le risorse economiche disponibili e la metodologia applicata.

11.6. Per le ragioni sopra illustrate, il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.

12. Tenuto conto della particolare complessità, in punto di fatto e di diritto delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Mariangela Caminiti, Presidente

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere

Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Emiliano Raganella

IL PRESIDENTE

Mariangela Caminiti